



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

### DECRETO N. 1247/DecA/50 DEL 07/05/2010

- Oggetto: **Programma di ripopolamento attivo dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*) – Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, art. 6. Approvazione schede tecniche. Istituzione zone di ripopolamento.**
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”.
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale.
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il Regolamento per relativa esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca.
- VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca” ed in particolare l’art. 6, “Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche” della stessa.
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell’art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 1247/DECA/50

DEL 07/05/2010

all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna.

- VISTA** la Legge Regionale n. 13, dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna).
- PRESO ATTO** che con la stessa Legge Regionale n. 2/2007 si è previsto che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura (le Agenzie esercitano «nel proprio campo specifico [...] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto [pesca e acquacoltura]», comma 20, dell'art. 15 L. R. n. 2/2007).
- VISTO** Regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
- VISTO** il Decreto n. 2882/DecA/91 del 19.11.2008 "Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: adozione di un programma di ripopolamento attivo dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*) – art. 6 L.R. 14 aprile 2006, n. 3 Disposizioni in materia di pesca".
- VISTO** il Decreto n. 2069/DecA/84 dell'11 agosto 2009 "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma di ripopolamento attivo dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*) – Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, art. 6" .
- SENTITO** il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca nella riunione del 16 marzo 2010.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 1247/DECA/50

DEL 07/05/2010

- VISTE** le schede tecniche relative a ciascuna zona di ripopolamento, presentate in data 30 marzo 2010 dal Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari come previsto dal Decreto n. 2069/DecA/84 dell'11 agosto 2009 e le integrazioni presentate dallo stesso Dipartimento in data 2 aprile e 5 maggio 2010.
- PRESO ATTO** delle difficoltà manifestate dal Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari circa la possibilità di selezionare una delle zone di ripopolamento dell'aragosta individuate per l'attuazione della sperimentazione pilota.
- VISTA** la relazione predisposta dal Servizio pesca prot. n. 8659 del 06/05/2010 con la quale si esprime parere favorevole per l'approvazione dei contenuti delle schede tecniche presentate dal Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari, allegate alla stessa relazione come parte integrante, e per l'istituzione delle aree di ripopolamento ivi proposte.
- RITENUTO** necessario istituire le zone di ripopolamento dell'aragosta rossa e disciplinarne il funzionamento per poter consentire al Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari di dare concreta attuazione al programma pluriennale a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di entrata in vigore del presente decreto

### DECRETA

- ART. 1** Sono approvate le schede tecniche per l'attuazione del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)", predisposte dal Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari ai sensi del Decreto n. 2069/DecA/84 dell'11 agosto 2009 e allegate alla relazione predisposta dal servizio pesca prot. n. 8659 del 06/05/2010 come parte integrante, relative alle seguenti 5 zone di ripopolamento, suddivise in 14 sottozone:



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 1247/DECA/50

DEL 07/05/2010

### 1) ZONA COSTA SETTENTRIONALE

suddivisa nelle seguenti sottozone:

- Asinara
- Isola Rossa
- Castelsardo

### 2) ZONA COSTA NORD-OCCIDENTALE

suddivisa nelle seguenti sottozone:

- Alghero
- Bosa nord
- Bosa sud

### 3) ZONA COSTA CENTRO-OCCIDENTALE

suddivisa nelle seguenti sottozone:

- Oristano
- Oristano I
- Cabras

### 4) COSTA SUD-OCCIDENTALE

suddivisa nelle seguenti sottozone:

- Buggerru
- Carloforte
- Sant'Antioco

### 5) COSTA SUD-ORIENTALE

suddivisa nelle seguenti sottozone:

- Capo Ferrato
- Arbatax I

## ART. 2

1. Per l'attuazione "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)", come definito nel Decreto n. 2069/DecA/84 dell'11 agosto 2009, sono istituite 5 zone di ripopolamento dell'aragosta (*Palinurus elephas*) suddivise in 14 sottozone.

2. Le zone di cui al comma 1 sono individuate dalle seguenti coordinate espresse nei sistemi WGS84 e Gauss-Boaga e sono rappresentate negli elaborati grafici di cui all'allegato del presente decreto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. 1247/DECA/50

DEL 07/05/2010

**ZONA COSTA SETTENTRIONALE**

<b>SOTTOZONA ASINARA</b>				
<b>punto</b>	<b>coordinate</b>			
	<b>WGS84</b>		<b>Gauss Boaga</b>	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	41°10'04"	8°23'32"	1449022	4557661
B	41°10'02"	8°25'29"	1451739	4557574
C	41°08'51"	8°25'08"	1451237	4555394
D	41°08'56"	8°23'14"	1448589	4555551

<b>SOTTOZONA ISOLA ROSSA</b>				
<b>punto</b>	<b>coordinate</b>			
	<b>WGS84</b>		<b>Gauss Boaga</b>	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	41°03'14"	8°52'22"	1489313	4544837
B	41°02'41"	8°53'24"	1490774	4543819
C	41°02'07"	8°52'19"	1489253	4542787
D	41°02'38"	8°51'02"	1487446	4543746

<b>SOTTOZONA CASTELSARDO</b>				
<b>punto</b>	<b>coordinate</b>			
	<b>WGS84</b>		<b>Gauss Boaga</b>	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	40°57'32"	8°41'07"	1473518	4534332
B	40°57'32"	8°43'10"	1476408	4534322
C	40°57'01"	8°43'10"	1476405	4533373
D	40°57'01"	8°40'59"	1473340	4533383

**ZONA COSTA NORD OCCIDENTALE**

<b>SOTTOZONA ALGHERO</b>				
<b>punto</b>	<b>coordinate</b>			
	<b>WGS84</b>		<b>Gauss Boaga</b>	



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. 1247/DECA/50

DEL 07/05/2010

	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	40°29'32"	8°04'03"	1421001	4482813
B	40°29'31"	8°06'26"	1424384	4482750
C	40°27'45"	8°06'25"	1424324	4479492
D	40°27'46"	8°04'00"	1420908	4479555

<b>SOTTOZONA BOSA NORD</b>				
punto	coordinate			
	WGS84		Gauss Boaga	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	40°17'24"	8°25'32"	1451178	4460210
B	40°16'33"	8°26'48"	1452970	4458624
C	40°15'56"	8°25'56"	1451722	4457468
D	40°16'58"	8°24'48"	1450129	4459392

<b>SOTTOZONA BOSA SUD</b>				
punto	coordinate			
	WGS84		Gauss Boaga	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	40°07'46"	8°22'28"	1446707	4442409
B	40°07'46"	8°23'05"	1447579	4442403
C	40°06'45"	8°23'05"	1447566	4440512
D	40°06'45"	8°22'27"	1446672	4440518

**ZONA COSTA CENTRO - OCCIDENTALE**

<b>SOTTOZONA ORISTANO</b>				
punto	coordinate			
	WGS84		Gauss Boaga	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	40°00'47"	8°12'18"	1432149	4429616
B	40°00'47"	8°13'18"	1433571	4429603
C	39°59'47"	8°13'17"	1433555	4427743
D	39°59'47"	8°12'18"	1432147	4427756



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. 1247/DECA/50

DEL 07/05/2010

<b>SOTTOZONA ORISTANO I</b>				
<b>punto</b>	<b>coordinate</b>			
	<b>WGS84</b>		<b>Gauss Boaga</b>	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	39°58'58"	8°12'37"	1432571	4426243
B	39°58'59"	8°13'23"	1433680	4426270
C	39°58'02"	8°13'26"	1433724	4424487
D	39°58'00"	8°12'36"	1432538	4424458

<b>SOTTOZONA CABRAS</b>				
<b>punto</b>	<b>coordinate</b>			
	<b>WGS84</b>		<b>Gauss Boaga</b>	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	39°55'00"	8°11'30"	1430914	4418896
B	39°55'19"	8°13'19"	1433530	4419490
C	39°54'10"	8°13'30"	1433749	4417330
D	39°53'59"	8°11'21"	1430705	4417022

**ZONA COSTA SUD - OCCIDENTALE**

<b>SOTTOZONA BUGGERRU</b>				
<b>punto</b>	<b>coordinate</b>			
	<b>WGS84</b>		<b>Gauss Boaga</b>	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	39°24'50"	8°20'49"	1443803	4362985
B	40°24'50"	8°22'30"	1446194	4362968
C	39°22'50"	8°22'00"	1445451	4359274
D	40°22'50"	8°20'49"	1443776	4359286

<b>SOTTOZONA CARLOFORTE</b>				
<b>punto</b>	<b>coordinate</b>			
	<b>WGS84</b>		<b>Gauss Boaga</b>	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. 1247/DECA/50

DEL 07/05/2010

A	39°09'37"	8°09'37"	1427471	4335000
B	39°08'35"	8°09'32"	1427315	4333093
C	39°08'37"	8°08'14"	1425458	4333167
D	39°09'42"	8°08'18"	1425573	4335157

<b>SOTTOZONA SANT'ANTIOCO</b>				
<b>punto</b>	<b>coordinate</b>			
	<b>WGS84</b>		<b>Gauss Boaga</b>	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	38°56'42"	8°19'41"	1441791	4310970
B	38°56'42"	8°21'21"	1444182	4310952
C	38°55'48"	8°21'20"	1444160	4309278
D	38°55'48"	8°19'41"	1441779	4309296

**ZONA COSTA SUD - ORIENTALE**

<b>SOTTOZONA CAPO FERRATO</b>				
<b>punto</b>	<b>coordinate</b>			
	<b>WGS84</b>		<b>Gauss Boaga</b>	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	39°21'35"	9°38'41"	1555551	4357003
B	39°19'31"	9°39'22"	1556625	4356826
C	39°19'50"	9°38'40"	1556566	4353163
D	39°21'30"	9°39'26"	1555551	4353759

<b>SOTTOZONA ARBATAX I</b>				
<b>punto</b>	<b>coordinate</b>			
	<b>WGS84</b>		<b>Gauss Boaga</b>	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	39°56'15"	9°42'54"	1561091	4421141
B	39°56'12"	9°43'41"	1562231	4421057
C	39°55'36"	9°43'59"	1562667	4419951
D	39°55'36"	9°43'09"	1561457	4419941



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 1247/DECA/50

DEL 07/05/2010

- ART. 3
1. La fascia di mare territoriale esterna a ciascuna sottozona di cui all'art. 2 di estensione pari a 500 metri a partire dal perimetro della zona stessa è definita zona di rispetto.
  2. Per la sottozona denominata Arbatax I, stante la vicinanza alla costa, la zona di rispetto ha un'estensione di 500 metri intorno ai tre lati perimetrali: settentrionale, orientale e meridionale, escluso il lato occidentale della stessa (lato parallelo alla costa).
- ART. 4
- Come previsto dalle "Direttive per la realizzazione del Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*). Linee guida per l'elaborazione del Piano Operativo – Autorità e soggetti coinvolti – Competenze - Obblighi e Prescrizioni" allegato al Decreto n. 2069/DecA/84 dell'11 agosto 2009, la durata della gestione delle zone di ripopolamento a cura del Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari è determinata in 30 mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'entrata in vigore del presente decreto, dal parte del Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro pastorale, ad Argea Sardegna e al Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari.
- ART. 5
- Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, nelle zone di ripopolamento di cui all'art. 2 e nelle zone di rispetto di cui all'art. 3, è vietata la pesca di fondo intesa come qualsiasi attività di pesca in cui l'attrezzo si trova o può trovarsi a contatto con il fondale marino nel corso delle normali operazioni di pesca. Nelle zone di ripopolamento di cui all'art. 2 e nelle zone di rispetto di cui all'art. 3 sono, inoltre, vietate la pesca sportiva e ricreativa e la pesca subacquea sia professionale sia sportiva e ricreativa.
- ART. 6
- Per l'intera durata del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)" è consentita la cattura degli individui di aragosta (*Palinurus elephas*) presenti nelle zone di cui all'art. 2 e nelle zone di rispetto di cui all'art. 3, esclusivamente per le finalità di ricerca scientifica connesse con lo stesso programma.
- ART. 7
1. Nell'ambito del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)", le operazioni di pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas*) effettuate nel mare territoriale della Sardegna e il successivo rilascio nelle zone di



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 1247/DECA/50

DEL 07/05/2010

ripopolamento devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro pastorale.

2. Gli organismi sottotaglia di aragosta (*Palinurus elephas*) possono essere catturati, tenuti a bordo, studiati, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, esposti solo previa autorizzazione del Servizio pesca dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

3. La richiesta delle autorizzazioni deve essere effettuata dal Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari, secondo un apposito modello e deve contenere le seguenti informazioni: nome dell'imbarcazione, numero UE, proprietario e l'armatore, attività svolta nell'ambito del Programma di ripopolamento per la quale si chiede l'autorizzazione, zona di pesca dove opera l'imbarcazione, dati del personale imbarcato.

4. Alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 3 del presente articolo deve essere allegata, per ciascuna imbarcazione, apposita documentazione o dichiarazione sostitutiva in cui siano riportati almeno i seguenti dati: numero di iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi, numero licenza di pesca, numero UE dell'imbarcazione, numero di iscrizione nel Registro delle Navi Minori Galleggianti, compartimento di iscrizione, nome del proprietario, nome dell'armatore, qualifica professionale.

5. Le procedure e i modelli per la richiesta delle autorizzazioni di cui al punto 3 e per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 4 del presente articolo sono definiti con determinazione del Direttore del Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

### ART. 8

1. Le operazioni di pesca e immissione delle aragoste (*Palinurus elephas*) sottotaglia ai fini del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)" potranno avvenire su imbarcazioni appositamente autorizzate dal Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro pastorale.

2. La pesca, la detenzione, il trasbordo, lo sbarco, il trasferimento, l'immagazzinamento e la immissione di aragoste sottotaglia per le finalità del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)" potrà



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 1247/DECA/50

DEL 07/05/2010

avvenire esclusivamente in presenza del personale del Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari appositamente autorizzato dal Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro pastorale.

- ART. 9 Il Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari provvede a segnalare le zone di ripopolamento secondo le indicazioni dell'Autorità marittima.
- ART. 10 Gli organismi destinati al ripopolamento devono essere marcati prima di essere rilasciati in mare. Se sono ricatturati, gli organismi marcati possono essere venduti solo se rispettano la taglia minima di cattura prevista dalla normativa, previa comunicazione al Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari.
- AR. 11 L'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, avvalendosi della collaborazione delle Autorità di controllo, svolge i compiti di controllo e di verifica della corretta attuazione del Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*).
- ART. 11 Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e pubblicato nel B.U.R.A.S.
- ART. 12 Il presente Decreto è immediatamente esecutivo dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

**L'Assessore**

Andrea Prato